

# CIRCOLARE MONOGRAFICA



CIRCOLARE MONOGRAFICA N. 1607

28 APRILE 2010

## IL DEPOSITO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO IN FORMATO XBRL

*Guida operativa al nuovo "linguaggio" dei bilanci*

*di Andrea Fradeani*

**La "campagna bilanci 2010" sarà caratterizzata da un nuovo adempimento: il deposito del bilancio d'esercizio, sia individuale che consolidato (qualora redatto), nel nuovo formato elettronico elaborabile XBRL. La circolare tratta delle problematiche che il professionista dovrà affrontare per il corretto adempimento del nuovo obbligo normativo.**

### Riferimenti normativi

- Circolare Osservatorio UnionCamere/CNDCEC del 21 aprile 2010;
- Circolare Osservatorio UnionCamere/CNDCEC del 23 dicembre 2009;
- D.P.C.M. 10 dicembre 2008;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 21-bis;
- Comunicato 27 febbraio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009);

### COS'È XBRL

L'eXtensible Business Reporting Language (XBRL) è un linguaggio informatico, ideato da un professionista contabile statunitense, che ha l'obiettivo di codificare dati economico-finanziari in modo che siano immediatamente e facilmente elaborabili, ciò a prescindere dalla piattaforma hardware/software impiegata.

Come funziona XBRL? È un linguaggio e, come tale, si fonda sull'interazione fra una grammatica (specifiche) e un dizionario (tassonomia) predefiniti. La prima è data dalle specifiche, ad oggi la versione 2.1, create dal consorzio internazionale XBRL International (<http://www.xbrl.org>) e fondate, è inutile scendere nel dettaglio informatico in questo ambito, sul più conosciuto metalinguaggio XML. Il secondo raccoglie, invece, l'insieme delle parole o, meglio, dei concetti che si possono impiegare per descrivere le performance economico-finanziarie: il dizionario o, in gergo, la tassonomia è quindi il cuore aziendale di XBRL.

Date le specifiche e scelta la tassonomia, necessariamente comuni a redattore ed utilizzatori, la nuova tecnologia muta il bilancio d'esercizio tradizionale in un file, detto istanza di documento, che ne rappresenta la sua versione elaborabile.

### L'OBBLIGO DI ADOZIONE

L'uso obbligatorio di XBRL deriva dall'interazione fra due provvedimenti normativi e un comunicato stampa. In primo luogo l'art. 37, comma 21-bis, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 secondo cui «entro il 31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità»; quindi il D.P.C.M. del 10 dicembre 2008, ossia il provvedimento che ha disposto - con un anno di ritardo - sia in merito alle specifiche tecniche che alle concrete modalità di adempimento del nuovo obbligo; infine il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48

del 27 febbraio 2009), che ha indicato sia il sito web di divulgazione ([http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Normativa/Tassonomia\\_XBRL](http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Normativa/Tassonomia_XBRL)) che la data di effettiva disponibilità (16 febbraio 2009) e, quindi, di inizio dell'obbligatorietà della tassonomia dedicata a bilanci redatti secondo le disposizioni civilistiche.

L'impiego di XBRL nella pratica di deposito del bilancio d'esercizio è, quindi, **obbligatoria** a partire dai rendiconti che rappresentano periodi amministrativi chiusi **successivamente al 16 febbraio 2009** ossia, vista la rarità di esercizi difformi da quello solare, a partire dall'imminente campagna bilanci.

## I SOGGETTI OBBLIGATI

Chi sono i soggetti tenuti ad applicare obbligatoriamente il nuovo formato elettronico elaborabile? In base ad una prima lettura si tratterebbe di qualsiasi soggetto tenuto a **depositare il bilancio d'esercizio**, sia individuale che consolidato (qualora redatto), presso il Registro delle Imprese. Da tale vastissima platea, che comprende in primis tutte le società di capitali indipendentemente dalle loro dimensioni, debbono però essere **esclusi** i seguenti soggetti:

- a) le società quotate in **mercati regolamentati**, intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì pure quelle con altri strumenti finanziari a listino (magari le sole obbligazioni);
- b) le società anche **non quotate** che redigono il bilancio di esercizio, individuale o consolidato, in conformità ai principi contabili internazionali;
- c) le società esercenti attività di **assicurazione e riassicurazione** di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;
- d) le società tenute a redigere i bilanci secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 87 del 27 gennaio 1992, ossia **banche e altri istituti finanziari**;
- e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato di queste;
- f) le società in stato di **liquidazione**;
- g) le società estere con **sedi secondarie** in Italia.

Le esclusioni appena citate sono motivate dall'assenza di specifiche tassonomie ufficialmente riconosciute, a partire da quella per i principi contabili internazionali, ossia approvate dall'Associazione XBRL Italia (<http://www.xbrlitalia.it>) e pubblicata, sentito il parere dell'OIC, sul già citato sito del CNIPA con conseguente Comunicato, in Gazzetta Ufficiale, del Ministero dello Sviluppo Economico.

**attenzione** Tali cause d'esonero possono permanere, vista la complessità dello sviluppo dei vocabolari, per almeno altri 12/24 mesi e, quindi, non solo per i rendiconti del 2009, ma anche per quelli 2010 e forse 2011.

È bene chiarire, invece, che l'adozione obbligatoria di XBRL riguarda pure la situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna: la circolare Unioncamere del 23 dicembre 2009, divulgativa delle conclusioni prodotte dall'Osservatorio Unioncamere/CNDCEC, sposa infatti integralmente la dottrina prevalente che riconduce la locuzione «situazione patrimoniale» ad un vero e proprio bilancio d'esercizio (composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) per la cui redazione debbono osservarsi le norme previste dagli artt. 2423 c.c. e ss.

## LE NUOVE MODALITÀ DI DEPOSITO

Come cambierà, in concreto, la pratica di deposito del bilancio d'esercizio 2009? Bisognerà semplicemente sostituire - come evidenziato nella figura 1 - , con riferimento ai prospetti contabili di stato patrimoniale e conto economico, il vecchio PDF con **il nuovo formato elettronico elaborabile**; la nota integrativa (che l'attuale tassonomia non è ancora in grado di codificare) e tutti gli allegati al bilancio dovranno essere invece codificati in PDF/A. Non si tratterà, quindi, di un adempimento particolarmente gravoso a patto, però, di organizzare correttamente la fase di codifica dei bilanci in XBRL.

Tale modus operandi è frutto dell'autorevole e recentissima interpretazione offerta dall'Osservatorio UnionCamere/CNDCEC nella circolare del 21 aprile 2010; l'obiettivo consiste nell'evitare **l'inutile duplicazione** del doppio deposito dei prospetti contabili in PDF ed XBRL (fino ad ora seguita ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.C.M.). Tale soluzione, infatti, deve ritenersi ormai eccezionale e legata alla sola incapacità della tassonomia vigente (ITCC versione 1.0 del 16 febbraio 2009, disponibile sul sito del CNIPA e di XBRL Italia), derivante dalla particolare situazione aziendale, di rappresentare, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria rendicontata.

**Figura 1 - I formati del deposito**

<b>stato patrimoniale e conto economico</b>	XBRL (PDF/A aggiuntivo se la tassonomia risultasse inadeguata)
<b>nota integrativa</b>	PDF/A
<b>relazione sulla gestione</b>	PDF/A
<b>relazione del collegio sindacale</b>	PDF/A
<b>verbale d'approvazione</b>	PDF/A

La domanda chiave, allora, è **come creare correttamente il file .xbrl** da aggiungere - una volta firmato digitalmente - alla canonica pratica Fedra PLUS? Esistono **due possibili strade** che dipendono, in definitiva, dalle soluzioni adottate in studio per la produzione del bilancio d'esercizio:

- 1) **redazione "manuale"** del rendiconto: i professionisti che non gestiscono numerosi bilanci civilistici o che desiderano il completo controllo del documento prodotto possono aver adottato, magari sfruttando anche autonome competenze informatiche, procedure di redazione che si fondano sull'impiego di suite d'ufficio (Microsoft Office, OpenOffice.org...) attraverso l'interazione fra foglio elettronico ed elaboratore testi. Se si vuole mantenere tale impostazione sarà necessario, salvo la propria competenza informatica consenta di creare (attraverso macro o script sviluppati ad hoc) funzioni di esportazione in formato XBRL, utilizzare lo strumento gratuito messo a disposizione da InfoCamere e che illustreremo nel successivo paragrafo;
- 2) **redazione "software"** del rendiconto: la maggior parte degli studi professionali impiega, invece, nel processo di redazione dei bilanci d'esercizio, apposite funzionalità dei gestionali in uso oppure specifici programmi commerciali dedicati esclusivamente alla redazione del rendiconto; in tal caso la produzione del file .xbrl sarà curata, in modo del tutto trasparente per l'utente, dall'usuale software per fare bilancio (purché si abbia l'accortezza di verificarne la sua compatibilità o aggiornamento rispetto al nuovo adempimento, magari contattando per tempo il produttore).


Le due strade citate sono **intercambiabili** e possono **coesistere**. Entrambe garantiscono la possibilità di un corretto adempimento, seppure con un diverso rapporto fra costi e benefici. La prima modalità, inoltre, può essere sempre presa in considerazione quale soluzione di "backup" nell'ipotesi di intoppi o problemi, magari dell'ultimo minuto, del software commerciale (che, in tutta onestà, è alquanto improbabile vista la buona qualità dei prodotti in circolazione nel nostro paese).

## LA CODIFICA CON IL SOFTWARE DI INFOCAMERE

Il primo passo da compiere consiste nel procurarsi e installare il **software gratuito** di **InfoCamere**. Si tratta, nello specifico, di un foglio elettronico disponibile sul portale WebTelemaco, nella sezione sugli strumenti per XBRL (<https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/xbrl/Strumenti.html>), sia nel formato proprietario Excel (versione 2000 e successive) che in quello libero OpenOffice.org (versione 2.x e successive), che - mediante l'impiego di opportune macro (da autorizzare) - è in grado di generare e visualizzare il file istanza da inserire nella pratica di deposito.

Gli step operativi da seguire constano, come illustrato nelle immagini successive, di due passaggi logici da compiere in sequenza (figura 2 e 3). In primis **la scelta del tipo di bilancio d'esercizio** (individuale ordinario, individuale abbreviato o consolidato) e l'inserimento dei **dati anagrafici** della società (sono necessari solo denominazione e codice fiscale, è comunque auspicabile l'integrale compilazione).


Figura 2 - Il tipo di bilancio d'esercizio e i dati anagrafici della società depositante



Quindi l'introduzione dei dati dello stato patrimoniale, con tanto di conti d'ordine, e del conto economico del rendiconto da depositare. Proprio in questa fase si appalesa il maggiore limite della soluzione di InfoCamere rispetto all'impiego di soluzioni commerciali (fondate su aggiornamenti del proprio software gestionale o di bilancio): la ridigitazione in luogo dell'importazione dagli archivi contabili, quest'ultima possibile solo attraverso una procedura che richiede un buon livello di competenze informatiche. Completato l'inserimento sarà possibile creare, attraverso l'apposito bottone, il file contenente il bilancio d'esercizio codificato nel nuovo formato elaborabile.

L'istanza XBRL così generata dovrà essere **firmata digitalmente** e inserita nella solita **pratica di deposito**; ciò non prima (si tratta di una regola di buon senso) di procedere alla sua validazione attraverso il tool gratuito, disponibile all'indirizzo web già citato, denominato TEBE Plus. Un programma che attraverso un comune browser web consente di verificare il file XBRL, visualizzarlo in HTML o PDF per la stampa, nonché esportare i dati del rendiconto in formato csv (gestibile da qualsiasi moderno foglio elettronico). L'obiettivo, ovviamente, è di identificare eventuali **errori o incongruenze**.

Figura 3 - La compilazione degli schemi di bilancio e la generazione del file XBRL



## LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Novità anche in tema di dichiarazione di conformità. La circolare del 21 aprile 2010 dispone che quest'ultima, con riferimento ai prospetti contabili in formato XBRL, sia **redatta** come segue:

- se l'assemblea approva il bilancio attraverso un prospetto contabile che costituisce la rappresentazione a stampa del file XBRL, chi provvede al deposito del rendiconto al Registro delle Imprese inserisce, in calce alla nota integrativa (in formato PDF/A), la **dicitura** «il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è **conforme** ai corrispondenti **documenti originali** depositati presso la società»;
- nell'ipotesi in cui il file informatico XBRL **differisse** dal documento cartaceo approvato in assemblea, poiché i redattori rilevano l'incompatibilità ex art. 2423 c.c. già citata, chi provvede al deposito del rendiconto al Registro delle Imprese inserisce, in calce alla nota integrativa (in formato PDF/A), la dicitura «lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.»;
- qualora i prospetti contabili in formato XBRL firmati digitalmente rappresentino il **file informatico originale** conservato dalla società, non sarà necessaria la dichiarazione di conformità e il documento informatico sarà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della stessa.

La dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società degli altri documenti soggetti al deposito, qualora necessaria, sarà riportata in calce ai singoli documenti in formato PDF/A o, a seconda delle indicazioni operative delle singole CCIAA, nel Modello Note.

## LE CONSEGUENZE DEL MANCATO IMPIEGO DI XBRL

L'uso di XBRL è **obbligatorio**. La violazione di tale precetto può produrre le pesanti sanzioni ex primo comma dell'art. 2630 c.c., secondo cui «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un

consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [...] è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 206 euro a 2.065 euro». Sanzione, come precisato dal secondo comma del medesimo articolo, che «se si tratta di omesso deposito dei bilanci [...] è aumentata di un terzo»: ossia da € 274,67 ad € 2.753,33 che, con oblazione, si riducono ad € 549,30 da moltiplicare, si badi bene, per il numero di amministratori e sindaci.

V'è di più. L'adozione di XBRL consente di effettuare **controlli automatizzati** sul contenuto del rendiconto depositato per verificare pure la presenza di **errori o incongruenze**. Si tratta di una significativa novità: fino ad ora il sistema camerale mai era sceso nel "merito" del contenuto del bilancio, limitandosi ad un semplice controllo meramente formale (in particolare il rispetto dei fatidici 30 gg. dall'approvazione). La citata circolare del 21 aprile 2010 indica il loro contenuto che possiamo sintetizzare come segue: la validazione della **firma digitale**; la conformità rispetto al **formato XBRL**; la rispondenza alla vigente **tassonomia**; l'esattezza del **codice fiscale**; la **mancanza** di qualsiasi valore significativo nei prospetti; la non quadratura del **rendiconto** (disuguaglianza fra totale dell'attivo e del passivo, reddito nel patrimonio netto non corrispondente con quello risultante dal conto economico); l'impossibilità di identificare le colonne delle annualità e, infine, eventuali **errori di calcolo** nelle principali voci dei due prospetti contabili.

Il verificarsi di una di queste situazioni è, però, remota considerando che i prodotti di codifica, sia di provenienza InfoCamere che di natura commerciale, sono stati collaudati in anni di sperimentazione; è inoltre opportuno, come abbiamo già indicato, provvedere alla validazione preventiva del file in XBRL. Eventuali inesattezze riconducibili nell'elenco appena offerto genereranno comunque, ex art. 7 del D.P.C.M., la sola richiesta di regolarizzazione da parte del Registro delle Imprese. In ogni caso, anche per maggiore sicurezza, invitiamo i professionisti a consultare le guide al deposito del bilancio che le competenti CCIAA stanno emanando: l'interpretazione offerta dall'Osservatorio Unioncamere/CNDCEC, seppure molto autorevole, non ha difatti valore vincolante.